

# **BGer 1C\_446/2015 vom 23. März 2016**

Bundesgericht, 2016-03-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_446\\_2015](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_446_2015)

FR: TF 1C\_446/2015 du 23 mars 2016

IT: TF 1C\_446/2015 del 23 marzo 2016

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 141 IV 298 consid. 1.1 e rinvii).

### **E. 2**

Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF (quest'ultimo in relazione con l' art. 46 cpv. 1 lett. b LTF ).

### **E. 3.1**

Secondo l' art. 89 cpv. 1 LTF ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (lett. c). L'interesse degno di protezione all'annullamento della sentenza impugnata deve essere pratico ed attuale anche nel momento dell'emanazione del presente giudizio, essendo nell'interesse dell'economia processuale che il Tribunale federale statuisca su questioni concrete e non soltanto teoriche ( DTF 137 I 23 consid. 1.3.1; 137 II 40 consid. 2.1).

### **E. 3.2**

La ricorrente ribadisce in questa sede la fondatezza della sua richiesta di dichiarare nulla la licenza edilizia del 17 ottobre 2008, rispettivamente di revocarla nella misura in cui non sia già decaduta.

### **E. 3.3**

La Corte cantonale ha rilevato che la richiesta di revoca era fondata sul presupposto che il fondo dedotto in edificazione (part. www) era ubicato fuori della zona edificabile. Ha tuttavia evidenziato che la situazione pianificatoria era nel frattempo cambiata, giacché con la variante di piano regolatore approvata dal Consiglio di Stato il 18 marzo 2015, il terreno è stato nuovamente inserito in una zona edificabile. Esso risulta attualmente attribuito alla zona residenziale estensiva di completazione, disciplinata dall'art. 49a delle norme di attuazione del piano regolatore, secondo cui

"sono ammesse riattazioni, trasformazioni ed ampliamenti nonché nuove costruzioni, queste ultime a condizione che si possano realizzare nel rispetto di tutte le prescrizioni delle presenti norme" . Questi accertamenti non sono censurati d'arbitrio, tantomeno con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, e sono pertanto vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF ). La Corte cantonale ha conseguentemente ritenuto che, nella misura in cui la licenza edilizia non fosse già decaduta

per mancato utilizzo con riferimento alla costruzione della piscina, non v'era ragione di revocarla dal momento che il fondo era nuovamente attribuito alla zona edificabile. Ha inoltre negato un interesse della ricorrente alla revoca, giacché i muri di sostegno effettivamente eseguiti non trovano legittimazione nella licenza edilizia del 17 ottobre 2008, ma semmai nell'autorizzazione che verrà rilasciata al termine della procedura in sanatoria, oggetto della parallela sentenza della Corte cantonale emanata lo stesso giorno (27 luglio 2015). La precedente istanza ha infatti accertato che B. \_\_\_\_\_ non si era attenuto al permesso ricevuto, ma aveva realizzato muri di sostegno più lunghi rispetto a quelli autorizzati e parzialmente o totalmente sovrapposti, anziché accostati al cordolo preesistente.

#### **E. 3.4**

Quest'ultimo accertamento è ritenuto corretto dalla ricorrente, la quale sostiene nondimeno che la difformità dei muri realizzati riguarderebbe essenzialmente le opere a confine con i fondi part. yyy e part. zzz, mentre il muro a confine con la sua proprietà (part. xxx) sarebbe conforme alla licenza edilizia del 17 ottobre 2008. Adduce che questo manufatto sarebbe quindi definitivamente sanato a seguito della mancata revoca e che la procedura in sanatoria riguarderebbe unicamente i muri a confine con gli altri due fondi vicini. A suo dire, la Corte cantonale, invece di confermare la decisione di diniego della revoca, avrebbe dovuto (analogamente a quanto riconosciuto per la piscina) dichiarare decaduta la licenza edilizia per quanto riguarda le parti del muro lungo i confini con i fondi part. yyy e zzz e disporre la revoca solo per il tratto di muro a confine con la sua particella xxx, estendendo anche a questo il rinvio degli atti al Municipio.

Tuttavia, la Corte cantonale ha rilevato che l'opera eseguita non trova legittimazione nella licenza edilizia rilasciata il 17 ottobre 2008. Nella parallela sentenza del 27 luglio 2015 ha rinviato gli atti al Municipio affinché si pronunci nuovamente sulla domanda di costruzione in sanatoria, dopo avere completato gli atti nella misura in cui i piani non riproducano fedelmente i manufatti eseguiti, raccolto un nuovo avviso cantonale e sentita l'opponente. Nella risposta al gravame in questa sede, la precedente istanza ha poi esplicitamente precisato che il rinvio e il riesame sotto il profilo della mutata situazione pianificatoria concerne tutte le opere murarie effettivamente eseguite nel loro complesso. Contrariamente a quanto paventato dalla ricorrente, la procedura in sanatoria contempla quindi anche il muro a confine con la sua proprietà.

Nelle esposte circostanze, risulta quindi che in sostanza la licenza edilizia del 17 ottobre 2008 non riveste una portata pratica, essendo decaduta con riferimento alla costruzione della piscina e non fondando l'autorizzazione dell'insieme delle opere murarie realizzate. In simili condizioni, la ricorrente difetta di un interesse degno di protezione pratico ed attuale a chiederne la revoca o l'accertamento della nullità. Su tali aspetti non è pertanto legittimata ad aggravarsi contro la decisione impugnata. La ricorrente potrà se del caso sollevare le contestazioni contro le opere murarie nell'ambito della procedura della domanda di costruzione in sanatoria ancora aperta.

#### **E. 4.1**

La ricorrente critica l'ammontare delle ripetibili (fr. 1'000.--) riconosciute dal Consiglio di Stato per la procedura ricorsuale di prima istanza, importo considerato sostenibile dalla Corte cantonale.

#### **E. 4.2**

In concreto, l'aspetto delle ripetibili è disciplinato dall'art. 31 della previgente legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e dal regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre 2007 (RL 3.1.1.7). L'applicazione del diritto cantonale è esaminata dal Tribunale federale sotto il profilo ristretto dell'arbitrio (cfr. DTF 140 III 385 consid. 2.3; 141 IV 305 consid. 1.2). Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo tale decisione è manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio giuridico, o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve inoltre essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. Non risulta per contro arbitrio dal semplice fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile ( DTF 138 I 49 consid. 7.1; 135 V 2 consid. 1.3; 134 I 140 consid. 5.4 e rispettivi rinvii).

#### **E. 4.3**

La ricorrente si limita ad addurre genericamente che la sentenza impugnata sarebbe arbitraria, siccome contraddirebbe quanto esposto dalla Corte cantonale nel suo precedente giudizio di rinvio del 29 luglio 2010. Adduce che nella fattispecie le spese legali sarebbero state importanti e che la procedura ricorsuale di prima istanza aveva per oggetto sia l'annullamento della licenza edilizia del 28 aprile 2009 sia la richiesta di revoca della licenza edilizia del 17 ottobre 2008. Rileva che questa licenza è comunque decaduta per quanto concerne la costruzione della piscina, non costituisce una valida autorizzazione per edificare i muri e non sarebbe stata revocata soltanto a causa dell'entrata in vigore della modifica pianificatoria in pendenza di procedura ricorsuale, circostanza a lei non ascrivibile.

Si tratta al riguardo di argomentazioni appellatorie che non sostanziano l'arbitrarietà dell'importo riconosciutole a titolo di ripetibili di prima istanza. La ricorrente si limita ad esporre il proprio diverso parere, senza dimostrare, con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, che l'istanza precedente avrebbe abusato del proprio potere di apprezzamento, fissando un importo manifestamente sproporzionato rispetto al suo grado di soccombenza. Disattende infatti di essere stata vincente in sostanza solo sull'annullamento della licenza edilizia del 28 aprile 2009, soccombendo per contro per quanto concerne la richiesta di revoca della licenza del 17 ottobre 2008. Né il giudizio impugnato contraddice quello emanato dalla Corte cantonale il 29 luglio 2010, ove era in discussione la totale mancata assegnazione di ripetibili. Insufficientemente motivata, la censura non deve essere esaminata oltre.

#### **E. 5**

Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si assegnano ripetibili al Comune di X. \_\_\_\_\_, che ha partecipato alla causa nell'ambito delle sue attribuzioni ufficiali ( art. 68 cpv. 3 LTF ), e a B. \_\_\_\_\_, che non ha presentato una compiuta risposta al ricorso, limitandosi a chiederne la reiezione ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.